



COMUNE DI PAGANI

PROVINCIA DI SALERNO

Numero

26

Data

29/04/2022

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

Oggetto:

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE. ANNO 2022

L'anno :2022,
Il giorno : 29
del mese di : Aprile,
alle ore : 13.25

nella sala delle adunanze, presso la Casa Comunale, si è riunita la Giunta Municipale, previo inviti, sotto la Presidenza del Sindaco De Prisco Raffaele Maria e sono rispettivamente presenti ed assenti i sigg.:

Cognome e Nome	Carica	Presente
Pepe Augusto	Assessore	SI
Russo Veronica	Assessore	SI
Sessa Pietro	Assessore	SI
Califano Felice	Assessore	NO
Campitiello Giuseppe	Assessore	SI
De Prisco Raffaele Maria	Sindaco	SI
Longobucco Mariastella	Assessore	SI
Oliva Valentina	Assessore	NO

Totale presente: 6

Totale assente: 2

Con la partecipazione del II Segretario Generale D.ssa Luisa Marchiaro con funzioni di verbalizzante.

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti a deliberare in ordine dell'argomento indicato in oggetto.

Oggetto:

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE. ANNO 2022

Proposta n. 30 del registro generale del SETTORE TRIBUTI, ENTRATE EXTRATRIBUTARIE E PATRIMONIALE .-

Secondo la proposta agli atti (n. 30 del registro), istruita dal dipendente Alfonso Striano, e sulla quale sono stati espressi:

- A. Parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi del art. 49 D.L.gs 18 agosto 2000 – n. 267-, dal Capo Settore
- B. Parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi del art. 49 D.L.gs 18 agosto 2000 – n. 267-, dal Ragioniere Capo.

Predisposta nei seguenti termini:

Il funzionario istruttore, tenuto conto delle indicazioni dell'Amministrazione presenta la seguente relazione istruttoria:

Visto l'articolo 1, comma 837 della legge 160 del 27 dicembre 2019 il quale recita:

"A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285"

Dato atto che con deliberazione consiliare n. 16, in data 30/04/2021, esecutiva, in relazione al combinato disposto dagli articoli 52 e 62 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni:

- è stato istituito il nuovo canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate
- è stato approvato il relativo regolamento;

Richiamata la disposizione contenuta nel comma 838 dell'articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019 che testualmente recita

"Il canone di cui al comma 837 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147."

Visti i commi 841 e 842 del già citato articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019 con cui sono stabilite le tariffe standard rispettivamente annua e giornaliera del nuovo canone patrimoniale, modificabili in base a quanto stabilito dal comma 843 dello stesso articolo di legge;

Preso atto della proposta di tariffe predisposta dal Settore Tributi (rif. nota prot. gen. n. 9616 del 05.03.2021), sulla base dell'obiettivo di garantire invarianza di gettito e ritenuta tale proposte pienamente rispondente alle esigenze di questo Comune;

Visto che per effetto del combinato disposto dall'art. 42, comma 2, lettera f), e 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, la determinazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi nonché le tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi rientra nelle competenze della Giunta comunale;

Visto l'art. 1, comma 169 della legge 27.12.2006, n. 296, (legge finanziaria 2007), che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Visto l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che:

«il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l' aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento.»;

Considerato che con circolare F.L. 19/2022 del 2 marzo, la Finanza Locale ha comunicato che l'art.3 comma 5 sexiesdecies del DL 228/2021 (Milleproroghe 2022), convertito con modifiche dalla legge 15/2022, ha ufficialmente differito al 31 maggio 2022 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022/2024 da parte degli enti locali.

Vista la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov;

Ritenuto, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

Visto il vigente "Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate" di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

Funzionario Istruttore
Dott. Alfonso Striano

LA GIUNTA COMUNALE

- Letta e fatta propria la relazione predisposta dal Funzionario istruttore;
- acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile favorevoli espressi dai Responsabili di Settore ai sensi art. 49 D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Con voto unanime,

DELIBERA

- di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono tutte richiamate, il prospetto allegato contenente le tariffe del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture organizzate;
- di dare atto che le suddette tariffe si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 2022;
- di dare atto che la presente deliberazione verrà allegata alla deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2022, così come disposto dall'art.172, comma 1, lett. e) del D.lgs. 267/2000 per gli adempimenti conseguenti;
- di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il presente provvedimento è inserito, successivamente alla scadenza dei termini di pubblicazione all'albo pretorio on line, nei relativi archivi on line, trattandosi di atto non soggetto alla tutela del cd "diritto all'oblio"



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2022 / 30**

Ufficio Proponente: **TRIBUTI, ENTRATE EXTRATRIBUTARIE E PATRIMONIALE**

Oggetto: **APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE. ANNO 2022**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (TRIBUTI, ENTRATE EXTRATRIBUTARIE E PATRIMONIALE)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 21/04/2022

Il Responsabile di Settore
Dr. Alfonso Striano

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 21/04/2022

Responsabile del Servizio Finanziario
Rosa Ferraioli

Il presente verbale viene così sottoscritto:

Sindaco
De Prisco Raffaele Maria

IL SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa Luisa Marchiaro

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

Il Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del Dlgs. 267/2000);

Dalla Residenza Comunale, li 29/04/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa Luisa Marchiaro

la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 29/04/2022 .

IL SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa Luisa Marchiaro

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.Lgs 82/2005 da:

MARCHIARO LUISA in data 02/05/2022
RAFFAELE MARIA DE PRISCO in data 02/05/2022

Tariffe "CANONE UNICO PATRIMONIALE" Anno 2022	
Classificazione dei Comuni ai sensi della L. 160 del 27/12/2019	
Permanente (co. 826)	
Classificazione dei Comuni	Tariffa Standard
Comuni Oltre 500.000 Abitanti	€ 70,00
Comuni con oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti	€ 60,00
Comuni con oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti	€ 50,00
Comuni con oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti	€ 40,00
Comuni fino a 10.000 abitanti	€ 30,00
Temporanea (co.827)	
Classificazione dei Comuni	Tariffa Standard
Comuni Oltre 500.000 Abitanti	€ 2,00
Comuni con oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti	€ 1,30
Comuni con oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti	€ 1,20
Comuni con oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti	€ 0,70
Comuni fino a 10.000 abitanti	€ 0,60

TARIFFE ANNO 2022 - CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE MERCATO SETTIMANALE							
- VASCA PIGNATARO -							
TARIFFE PER CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO				(Speciale)			
				Categoria I			
Tariffa Standard € 1,20		Tariffa Annuale (Temporanea)		€ 1,20			
		Coef.Tar.	1,30				
N.	Tipologia di Occupazione	Tariffa Canone Giorn.	Tariffa TARI Gior.	Totale Tariffa	Rid. 30% Art. 6 Regolamento	Totale Tariffa Mq. Giornaliera	Totale Tariffa Giorn. Arrotondata
1	Occupazione Suolo Mercato Settimanale -Vasca Pignataro - con assegnazione permanente "POSTO FISSO" (16 - Banchi di mercato beni durevoli)	€ 13,66	€ 2,76	€ 16,42	€ 4,93	€ 11,50	€ 11,00
2	Occupazione Suolo Mercato Settimanale -Vasca Pignataro - con assegnazione permanente "POSTO FISSO" (26 - Plurilicenze Alimentari e/o Miste)	€ 13,66	€ 3,73	€ 17,39	€ 5,22	€ 12,18	€ 12,00
3	Occupazione Suolo Mercato Settimanale -Vasca Pignataro - con assegnazione permanente "POSTO FISSO" (27 - Ortofrutta, pescheria, fiori e piante, pizza al taglio)	€ 13,66	€ 12,39	€ 26,05	€ 7,82	€ 18,24	€ 18,00
4	Occupazione Suolo Mercato Settimanale -Vasca Pignataro - con assegnazione permanente "POSTO FISSO" (29 - Banchi di mercato Generi Alimentari)	€ 13,66	€ 9,27	€ 22,93	€ 6,88	€ 16,05	€ 16,00
5	Occupazione Suolo Mercato Settimanale -Vasca Pignataro- da parte di "SPUNTISTI" (16 - Banchi di mercato beni durevoli)	€ 15,79	€ 2,76	€ 18,55	€ 5,56	€ 12,98	€ 13,00
6	Occupazione Suolo Mercato Settimanale -Vasca Pignataro- da parte di "SPUNTISTI" (26 - Plurilicenze Alimentari e/o Miste)	€ 15,79	€ 3,73	€ 19,52	€ 5,86	€ 13,66	€ 14,00
7	Occupazione Suolo Mercato Settimanale -Vasca Pignataro- da parte di "SPUNTISTI" (27 - Ortofrutta, pescheria, fiori e piante, pizza al taglio)	€ 15,79	€ 12,39	€ 28,18	€ 8,45	€ 19,72	€ 20,00
8	Occupazione Suolo Mercato Settimanale -Vasca Pignataro- da parte di "SPUNTISTI" (29 - Banchi di mercato Generi Alimentari)	€ 15,79	€ 9,27	€ 25,06	€ 7,52	€ 17,54	€ 18,00